



Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

N. 58

Del 08.10.2015

Oggetto: Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse alle attività di vigilanza.

L'anno duemilaquindici il giorno 08 del mese di ottobre alle ore 13,05 in Benevento, nella consueta Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio Dr. Giovanni Izzo.

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 28 Consiglieri, assenti n. 5

		P	A			P	A
PEPE	Fausto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOLINARO	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMBROSONE	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORLANDO	Nazzareno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPEZZONE	Roberto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORREI	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPUTO	Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAGLIA	Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLLARILE	Leonida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALLADINO	Marcello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MINICO	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALMIERI	Annachiara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE NIGRIS	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PASQUARIELLO	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE PIERRO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PICUCCI	Oberdan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE RIENZO	Massimo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POCINO	Francescosaverio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIORE	Pasquale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUARANTIELLO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIORETTI	Floriana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TANGA	Sergio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INGALDI	Amina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TIBALDI	Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IZZO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRUSIO	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANNI	Nazzareno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZARRO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURO	Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZOINO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAZZA	Livio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOINO	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MICELI	Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori : Del Vecchio, Gastiello, Coppola, De Luca, Iadanza, Iele, Lepore, Panunzio, Zollo.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

Il Presidente del Consiglio
Dr. Giovanni Izzo

Sentita la relazione dell'assessore Lepore che illustra la proposta di deliberazione;

Letta la relazione del RUP, ing. Antonio De Gennaro, che qui di seguito si riporta:

Come è noto, in materia di riduzione del rischio sismico, negli ultimi anni, è stata registrata una serie di mutamenti legislativi sia a livello nazionale che regionale.

Recentemente è entrato in vigore l'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1, recante "Modifiche alla legge regionale n. 9/1983" che ha introdotto la possibilità del "**Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata**".

La Regione Campania, successivamente, ha approvato le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 con la deliberazione di G. R. n. 161 dello 04/04/2012 ad oggetto: "**Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata**".

Il Comune di Benevento, con la deliberazione di G.C. n. 128 del 18/10/2013, ha autorizzato il Sindaco p.t. ad inoltrare al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento la richiesta di trasferimento delle funzioni di cui all'art. 4 bis della l.r. 9/83 e ss.mm.ii.. La richiesta è stata inoltrata il 6 novembre 2013 con nota protocollo del settore OO.PP. n.86901.

La Giunta Regionale sancirà con proprio decreto il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile di Benevento, di cui all'art. 4- bis della l.r. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della l.r. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Benevento.

Ad esito, dunque, di tale percorso di riforma e consapevoli della complessità e delicatezza della materia è indispensabile adottare uno specifico Regolamento Comunale anche per fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore le indicazioni utili a rendere più agevole l'applicazione delle norme.

Il regolamento, da considerare come una sorta di vademecum, si propone anche l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo delle norme sopra citate, soffermandosi in particolare:

- sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera (sostanziali e non sostanziali);
- sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate all'art. 6 del D.P.R. n. 380/01 in materia di attività edilizia libera;
- sul procedimento di autorizzazione sismica, delineando tutti i diversi passaggi di tale procedimento e i diversi momenti di interlocuzione tra lo Sportello Autorizzazione Sismica e il progettista.

Le fonti legislative alle quali il regolamento allegato si ispira, sono:

- entrata in vigore del Decreto Ministeriale 14/01/2008: **Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni** (G.U. n. 29 del 04/02/2008 - Suppl. Ordinario n. 30);
- entrata in vigore della Circolare Ministeriale n. 617 del 02/09/2009: **Istruzioni per**

l'Applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 47 del 26/02/2009 - Suppl. Ordinario n. 27);

- D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: **Testo Unico per l'Edilizia;**
- l.r. n. 9 del 07/01/1983: **Norme per l' esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;**
- regolamento Regione Campania n. 4 dell'11/02/2010: **Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania e ss.mm.ii.;**
- l.r. n. 19 del 28/12/2009: **Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa;**
- deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 22 dicembre 2009 – **Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica;**
- deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 - **Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica;**
- decreto dirigenziale n°65 del 3 agosto 2010 – **Lavori minori di cui all'art.12, comma 3 del regolamento regionale n.4/2010. Definizione delle tipologie, della modulistica e delle attività istruttorie, di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica (art.4, comma 1 e 2, L.R. 9/83) e dell'effettuazione dei controlli sulla progettazione (art.4, comma 3, L.R.9/83).**

L'oggetto e i principi generali del regolamento si possono così sintetizzare.

Il regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente **alle opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.**

Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "**Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata**" hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento.

Al punto 5 delle Linee Guida sono elencate le attività e funzioni oggetto del trasferimento:

1. *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
2. *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
3. *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica*

- articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, ad eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
4. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 5. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
 6. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
 7. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
 8. controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
 9. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 10. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 11. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
 12. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
 13. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - ✓ comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - ✓ voltura dell'autorizzazione Sismica rilasciata.
 14. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata;
 15. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo.

Al punto 3 delle Linee Guida sono elencate invece le opere strutturali non oggetto del trasferimento:

<<La trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dal citato articolo 4-bis della vigente legge regionale n. 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica "per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna".

Il lessico utilizzato dal legislatore introduce un'incertezza interpretativa rispetto alla consolidata terminologia in uso nel campo delle costruzioni in zona sismica, ove le opere sono classificate in "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003), "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003) e sono distinte in funzione della "Classe d'uso" I-II-III-IV (2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto Ministro Infrastrutture 14/01/2008).

Analoga incertezza è riscontrabile nell'ambito della normativa sismica regionale ove opera la sola distinzione tra lavori strutturali ordinari e quelli definibili "minori" (art. 9-bis della legge regionale n. 9 del 1983). Per tutto quanto sopra, si precisa, ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 4-bis, quanto segue:

1. le "opere pubbliche" sono quelle per la cui realizzazione devono eseguirsi "lavori pubblici", cioè lavori soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e alla Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 s.m.i.;

2. nell'espressione "opere pubbliche" sono ricompresi anche i "lavori pubblici" eseguiti su opere private;

3. le opere "di interesse pubblico" corrispondono a:

- ✓ quelle "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003) ovvero "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003,
- ✓ quelle così definite da altre specifiche norme,
- ✓ quelle dichiarate di pubblica utilità;

4. le "opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna", fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono lavori definibili quali "Lavori minori" ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge regionale n. 9 del 1983;

5. il limite di altezza per le "sopraelevazioni" (art. 90 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380), ai fini della verifica del superamento dei "metri 10,50 dal piano campagna", è riferito alla configurazione altimetrica dell'opera dopo la prevista esecuzione dell'intervento edilizio progettato;

6. il limite di altezza di "metri 10,50" è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto.>>

Al punto 4 delle Linee Guida le attività e funzioni non oggetto del trasferimento:

<<Il comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983 precisa: " omissis – Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile". Tale periodo indica sinteticamente le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, qualora fosse attuato il trasferimento, resterebbero comunque in capo ai Settori provinciali del Genio Civile.>>

IL RUP



ANTONIO DE GENNARO

VISTO:

L'Assessore alle OO.PP.

Avv. Cosimo Lepore



PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Benevento, li



Il Dirigente del Settore

DIRIGENTE SETTORE OO.PP.
arch. Isidoro Fucci

Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto e Richiamato il Decreto Legislativo n. 163/2006 e smi;

Vista e Richiamata la relazione del rup;

Visto il verbale in data 27 maggio 2014, allegato alla presente, con cui la Commissione Consiliare LL.PP. ha approvato all'unanimità il regolamento,

Considerato che con verbale in data 16 gennaio 2015, allegato alla presente, la Commissione Consiliare LL.PP. ha riapprovato all'unanimità il regolamento, per effetto dell'entrata in vigore della normativa che ha modificato la precedente;

Il sottoscritto assessore, preso atto di quanto suesposto, propone al Consiglio Comunale;

1. approvare l'allegato regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse alle attività di vigilanza
2. rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PRESENTI 28

Relazione sull'argomento il Consigliere Collarile, Presidente della Commissione consiliare Urbanistica

Escono dall'aula i Consiglieri Ambrosone e De Minico. PRESENTI 26

Il Presidente pone in votazione l'argomento.

Il Consiglio comunale

Udita la relazione del Consigliere Collarile.

Vista la proposta espressa nelle premesse, nonché i pareri espressi per legge.

Con 16 Voti favorevoli e 10 Astenuti (De Nigris, De Pierro, Ingaldi, Orlando, Pasquariello, Picucci, Pocino, Quarantiello, Trusio, Zoino Mario), resi per appello nominale

delibera

Approvare l'allegato Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse alle attività di vigilanza che consta di n. 13 articoli.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, NONCHÉ CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA.

Presidente Collarile lei su questo regolamento, quello del rischio sismico, lavori pubblici, c'è il presidente della commissione? Presidente Molinaro, noi abbiamo il quarto punto all'ordine del giorno, che riguarda il regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connessi all'attività di vigilanza, che è stato esaminato dalla sua commissione. C'è qualcuno che relaziona? Consigliere Collarile che sa qualcosa se vuole intervenire intervenga

CONSIGLIERE COLLARILE: buongiorno di nuovo ai colleghi consiglieri, gli assessori e il sindaco. Questo è un regolamento tecnico comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connessi all'attività di vigilanza. In realtà è un meccanismo adottato da moltissimi comuni, che serve a rendere più agevole lo svolgimento delle pratiche, che erano deputate in precedenza al Genio Civile. In realtà questo tipo di regolamento consente lo studio, la valutazione e l'approvazione da parte di alcune commissioni, che sono presso gli uffici tecnici dei comuni, e consentono di espletare l'attività del Genio Civile attraverso delle commissioni opportunamente determinate, formate da professionisti abilitati, esterni al comune di Benevento. Il regolamento non fa altro che determinare le funzioni di tali professionisti, le attività dei professionisti e definisce qual è l'oggetto delle loro attività professionali, che sono i fabbricati inferiori a 10 m e le opere pubbliche. Da poco c'è stato un ampliamento delle competenze di queste commissioni rispetto a quello che accadeva prima. Il comune di Benevento si è apprestato, in realtà con qualche lieve ritardo, alla determinazione del regolamento che regola appunto le funzioni di questi professionisti, i quali già lavorano per il comune di Benevento da qualche tempo. Quindi siamo chiamati all'approvazione di questo regolamento, al fine di concludere tutte le attività burocratiche e amministrative rivolte ai professionisti, che stanno lavorando per il comune di Benevento. Grazie. Questo in estrema sintesi.

PRESIDENTE IZZO: ci sono interventi su questo punto? Allora possiamo passare alla votazione.

SEGRETARIO: Sindaco (Favorevole)

Ambrosone (Assente)
Capezzone (Assente)
Caputo (Favorevole)
Collarile (Favorevole)
De Minico (Assente)
De Nigris (Astenuto)
De Pierro (Astenuto)
De Rienzo (Assente)
Fiore (Favorevole)
Fioretti (Favorevole)
Ingaldi (Favorevole)
Izzo (Favorevole)
Lanni (Favorevole)
Lauro (Assente)
Mazza (Favorevole)
Miceli (Favorevole)
Molinaro (Favorevole)
Orlando (Astenuto)
Orrei (Favorevole)
Paglia (Favorevole)
Palladino (Favorevole)
Palmieri (Favorevole)
Pasquariello (Astenuto)
Picucci (Astenuto)
Pocino (Astenuto)
Quarantiello (Astenuto)
Tanga (Assente)

Tibaldi (Assente)

Trusio (Astenuto)

Zarro (Favorevole)

Zoino Francesco (Favorevole)

Zoino Mario (Astenuto)

PRESIDENTE IZZO: con 16 voti favorevoli e 10 astenuti il punto all'ordine del giorno viene approvato.

Verbale

Gennaio 2015
 Aoidi Seclici del mese di Gennaio
 dell'anno duemilaquindici, si è tenuta
 la terza Commissione Consoliera Oper
 Pubbliche, presso la sede dell'omonimo
 Settore sito alla Via del Fomerio pol
 Impregilo, per discutere del seguente
 ordine del giorno: "Regolamenti
 comunale per l'espletamento delle
 attività di autorizzazione dei progetti
 ai fini della prevenzione del rischio
 sismico nonché di autorizzazioni
 connesse alle attività di vigilanza".
 APPROVAZIONE: Verba ed eventuali.
 Sono presenti i seguenti consiglieri
 Giuseppe Molinaro; Leonida Colbrici;
 Cosimo Varricchio.
 Il Presidente verifica la legalità
 numerica dei partecipanti e procede
 a dare inizio ai lavori. Interviene
 l'ing. De Gennero per fornire dettagli
 sulle modifiche apportate al regolamento
 già approvato in sede di Commissione
 di cui alla nuova proposta di
 delibera che verrà portata in consiglio
 dal Dirigente del Settore, arch. Gucci. Infatti
 per effetto dell'entrata in vigore delle
 nuove normative relative alla
 disciplina del rilascio delle autorizzazioni
 sismiche unitamente alle disposizioni
 delle attività e delle funzioni pre
 di competenza del Settore Provinciale

Duplice?

emio Civileli Pererento al Comune
l'effetto della delibera di giunta
n. 162 del 03.06.2014
in sede di discussione il Presidente
ha all' votazione per approvare il
mento.


unanimita' viene espresso parere favorevole.
che costituisce verbale.
letto, sottoscritto e confermato

no Murolo

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

\COMUNE DI BENEVENTO

III COMMISSIONE CONSILIARE OO. PP.

VERBALE

Addi, _ VENTISETTE _ del mese di _MAGGIO_ dell'anno _
DUEMILAQUATTORDICI _ alle ore _ 16,00 _ si riunisce la III Commissione
Consiliare Opere Pubbliche per discutere dei seguenti argomenti posti all'ordine del
giorno : < *Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione
dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico nonché connesse alle attività
di vigilanza / Approvazione proposta di Regolamento* > ; *Varie ed eventuali.*_

Sede della riunione è quella consueta presso il Settore Opere Pubbliche sito al
2° piano dell'ex Struttura Integrata, pal. Impregilo, in Via Del Pomerio.

- **Presiede** : *Giuseppe Molinaro* . **Verbalizza** : Assunta Tuzio.-

Sono presenti i seguenti Consiglieri: MARCELLO PALLADINO; GIUSEPPE
MOLINARO; COSIMO VARRICCHIO -

Il Presidente, Giuseppe Molinaro, constatata la legalità numerica raggiunta,
dichiara aperta la seduta dando inizio ai lavori. Lo stesso Presidente comunica ai
partecipanti che, come anticipato nella precedente seduta, in data odierna si porta in
approvazione la proposta di Regolamento, unitamente alla proposta di delibera di
Giunta Municipale elaborata dal Settore Opere Pubbliche, per il rilascio delle
certificazioni sismiche da parte del Comune di Benevento in esecuzione di quanto
stabilito dall'art.33 della legge regionale 27 gennaio 2012 nr.1 – art. 4-bis della legge
regionale 7 gennaio 1983, nr. 9. –

Si procede, dunque, alla votazione:

- **Molinaro** = FAVOREVOLE

- Palladino = FAVOREVOLE

- Varricchio = FAVOREVOLE

La proposta di Regolamento discussa viene approvata all'unanimità.

-Il Presidente, Molinaro riprende la parola per dare inizio alla discussione del nuovo Documento Programmatico triennale delle Opere Pubbliche.-

-Si dichiara sciolta la seduta.- DEL CHE E' VERBALE.-


IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE MOLINARO)



IL SEGRETARIO
(. ASSUNTA TUZIO)

Letto, Sottoscritto e Confermato :

1)




2)



3)





COMUNE DI BENEVENTO

SETTORE OO.PP.

[gennaio
2015]

[SPORTELLO AUTORIZZAZIONE SISMICA]

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI, AI FINI DELLA
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, NONCHÉ CONNESSE ALLE
ATTIVITÀ DI VIGILANZA.

IL SINDACO

IL DIRIGENTE

DOCUMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° _____ DEL _____

CAPO I – INTRODUZIONE.

FONTI LEGISLATIVE.

Le fonti legislative alle quali il presente regolamento si ispira sono:

- ✦ entrata in vigore del Decreto Ministeriale 14/01/2008: **Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni** (G.U. n. 29 del 04/02/2008 - Suppl. Ordinario n. 30)¹;
- ✦ entrata in vigore della Circolare Ministeriale n. 617 del 02/09/2009: **Istruzioni per l'Applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni** (G.U. n. 47 del 26/02/2009 - Suppl. Ordinario n. 27)²;
- ✦ D.P.R. 380/01³ e ss.mm.ii.: **Testo Unico per l'Edilizia**;
- ✦ l.r. n. 9 del 07/01/1983⁴: **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico**;
- ✦ regolamento Regione Campania n. 4 dell'11/02/2010⁵: **Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania e ss.mm.ii.**;
- ✦ l.r. n. 19 del 28/12/2009⁶: **Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa**;
- ✦ deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 22 dicembre 2009 – **Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica**;
- ✦ deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012⁷ - **Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica**;
- ✦ decreto dirigenziale n°65 del 3 agosto 2010⁸ – **Lavori minori di cui all'art.12, comma 3 del regolamento regionale n.4/2010. Definizione delle tipologie, della modulistica e delle attività istruttorie, di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica (art.4, comma 1 e 2, L.R. 9/83) e dell'effettuazione dei controlli sulla progettazione (art.4, comma 3, L.R.9/83).**

PREMESSA.

Come è noto, in materia di riduzione del rischio sismico, negli ultimi anni, è stata registrata una serie di mutamenti legislativi sia a livello nazionale che regionale.

Recentemente è entrato in vigore l'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1⁹, recante "Modifiche alla legge regionale n. 9/1983" che ha introdotto la possibilità del: Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata.

La Regione Campania ha, successivamente, approvato le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 con la deliberazione di G. R. n. 161 dello 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la

prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”.

Il Comune di Benevento, con la deliberazione di G.C. n. 128 del 18/10/2013, ha autorizzato il Sindaco p.t. ad inoltrare al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento la richiesta di trasferimento delle funzioni di cui all’art. 4 bis della l.r. 9/83 e ss.mm.ii..

La Giunta Regionale con delibera di Giunta Regionale n°162 del 03/06/2014 ha sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile di Benevento, di cui all’art. 4- bis della l.r. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall’art. 33 della l.r. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Benevento.

Ad esito, dunque, di tale percorso di riforma e consapevoli della complessità e delicatezza della materia è indispensabile adottare uno specifico Regolamento Comunale anche per fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore le indicazioni utili a rendere più agevole l’applicazione delle norme.

Il regolamento, da considerare come una sorta di vademecum, si propone anche l’obiettivo di costituire uno strumento di raccordo delle norme sopra citate, soffermandosi in particolare:

- sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d’opera (sostanziali e non sostanziali);
- sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate all’art. 6 del D.P.R n. 380/01¹⁰ in materia di attività edilizia libera;
- sul procedimento di autorizzazione sismica, delineando tutti i diversi passaggi di tale procedimento e i diversi momenti di interlocuzione tra lo Sportello Autorizzazione Sismica e il progettista.

Ogni richiesta di chiarimento ed ogni questione interpretativa, sia di carattere giuridico che di carattere tecnico, relativamente alla normativa antisismica e ai procedimenti di vigilanza sui lavori e opere, va inoltrata all’indirizzo mail di seguito indicato:

e-mail: degennaroa@comunebn.it

e-mail: sasismico@pec.comunebn.it

CAPO II – CRITERI GENERALI.

Art. 1 – Oggetto e principi generali del regolamento.

comma 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l’attuazione dell’art. 4 bis¹¹ della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente **alle opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.**

comma 2. Le linee guida per l’attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: **“Disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”** hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di

trasferimento. In particolare al punto 5 delle Linee Guida sono elencate le attività e funzioni oggetto del trasferimento:

1. ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
2. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
3. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, ad eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
4. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
5. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
6. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
7. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
8. controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
9. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
10. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto

deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";

11. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
12. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
13. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - ✓ comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - ✓ voltura dell'autorizzazione Sismica rilasciata.
14. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata;
15. svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo.

comma 3. **Al punto 3 delle Linee Guida** sono elencate invece le opere strutturali non oggetto del trasferimento:

<<La trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dal citato articolo 4-bis della vigente legge regionale n. 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica "per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna".

Il lessico utilizzato dal legislatore introduce un'incertezza interpretativa rispetto alla consolidata terminologia in uso nel campo delle costruzioni in zona sismica, ove le opere sono classificate in "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003), "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003) e sono distinte in funzione della "Classe d'uso" I-II-III-IV (2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto Ministro Infrastrutture 14/01/2008).

Analoga incertezza è riscontrabile nell'ambito della normativa sismica regionale ove opera la sola distinzione tra lavori strutturali ordinari e quelli definibili "minori" (art. 9-bis della legge regionale n. 9 del 1983). Per tutto quanto sopra, si precisa, ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 4-bis, quanto segue:

1. le "opere pubbliche" sono quelle per la cui realizzazione devono eseguirsi "lavori pubblici", cioè lavori soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e alla Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 s.m.i.;
2. nell'espressione "opere pubbliche" sono ricompresi anche i "lavori pubblici" eseguiti su opere private;
3. le opere "di interesse pubblico" corrispondono a:

- ✓ quelle “**strategiche o rilevanti di interesse nazionale**” (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003) ovvero “**strategiche o rilevanti di interesse regionale**” (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003¹²),
- ✓ quelle così definite da altre specifiche norme,
- ✓ quelle dichiarate di pubblica utilità;

4. le “**opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna**”, fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono lavori definibili quali “**Lavori minori**” ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della legge regionale n. 9 del 1983;

5. il limite di altezza per le “**sopraelevazioni**” (art. 90 del d.P.R. 06 giugno 2001 n. 380¹³), ai fini della verifica del superamento dei “**metri 10,50 dal piano campagna**”, è riferito alla configurazione altimetrica dell’opera dopo la prevista esecuzione dell’intervento edilizio progettato;

6. il limite di altezza di “**metri 10,50**” è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell’opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto.>>

comma 4. **Mentre al punto 4 delle Linee Guida** le attività e funzioni non oggetto del trasferimento:

<<Il comma 1 dell’articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983 precisa: “- omissis – Il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile”. Tale periodo indica sinteticamente le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, qualora fosse attuato il trasferimento, resterebbero comunque in capo ai Settori provinciali del Genio Civile.>>

Art. 2 – La Commissione Tecnica Comunale per l’Autorizzazione Sismica.

Art.2.1 – Le figure tecniche nel procedimento per l’Autorizzazione Sismica.

Il **Dirigente del Settore OO.PP. (di seguito solo Dirigente)** è il responsabile amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi, e cioè:

- ✓ rispetto dei termini;
- ✓ verifica del buon andamento dei lavori della Commissione Tecnica Comunale per l’Autorizzazione Sismica;
- ✓ trasmissione della documentazione dell’Autorizzazione Sismica al Settore Provinciale del Genio Civile, ecc. (sul punto vedi anche i successivi artt. 10 e 12).

Il **Dirigente** è responsabile del rilascio dell’Autorizzazione Sismica.

Il **Dirigente** è responsabile della vigilanza edilizia di cui alla **sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche** del D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui al Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss.mm.ii., sempre relativamente agli aspetti di natura strutturale e sismica.

Il **Dirigente** su ogni richiesta di Autorizzazione Sismica o le altre procedure previste nella l.r. 9/1983, nomina un funzionario, dello Sportello Autorizzazione Sismica, all’espletamento delle funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii..

Art. 2.2 – Costituzione e nomina della Commissione Comunale.

È istituito presso il Settore OO.PP. del Comune di Benevento lo “**Sportello Autorizzazioni Sismiche**” in seguito SAS.

Il Comune di Benevento con il presente Regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento della Commissione di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983. Come stabilito dall’art. 4 bis della l.r. n. 9/83 e ss.mm.ii., infatti, l’esame e le istruttorie di progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia e quindi sarà necessario ricorrere a personale tecnico di elevata professionalità e competenza, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell’azione amministrativa.

Si prevede di costituire una sola Commissione Tecnica Comunale di seguito denominata **Commissione Tecnica**.

Tale Commissione Tecnica è costituita da una componente tecnica esterna all’Ente, coadiuvata da personale dipendente del Settore OO.PP. con la funzione di segretario.

La Commissione Tecnica è nominata con Decreto Sindacale.

Nel decreto di nomina, il Sindaco individua i componenti tecnici secondo i requisiti previsti dall’art.4 bis della legge regionale n.9 del 1983.

I componenti tecnici della Commissione Tecnica sono scelti nell’ambito di un apposito elenco istituito presso il Settore OO.PP. del Comune di Benevento, previo bando pubblico.

In caso di cessazione dell’attività, per qualsiasi causa, di un componente della costituita Commissione Tecnica, si provvederà all’immediata nomina di un nuovo componente scelto dal Dirigente Settore OO.PP. dall’elenco istituito senza necessità di procedere a nuova nomina con Decreto Sindacale. Analogamente si provvederà, con la stessa metodologia, alla nomina di un nuovo componente qualora quest’ultimo dovesse risultare assente per tre sedute consecutive.

La componente interna all’Ente della Commissione Comunale, composta da personale dipendente del Settore OO.PP., è nominata con Determina Dirigenziale. Tale personale entrerà a far parte del SAS.

Nel caso si dovesse istituire un’ulteriore Commissione Tecnica, si procederà come già descritto in precedenza.

Art. 2.3 – Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica.

L’istituzione presso il Settore OO.PP. dell’Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica, non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo delle figure professionali in esso elencate, ma assolve la sola funzione prevista dalle finalità dell’art. 4 bis della L. R. n.9/1983.

L’acquisizione della candidatura, scaturente dall’inserimento del nominativo della figura professionale nel citato Elenco dei professionisti, non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all’eventuale successivo conferimento dell’incarico di componente tecnico della Commissione Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica.

L’elenco dei professionisti per la nomina quale componente della Commissione Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica ha efficacia per la durata di due anni, nel rispetto dei principi

comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione, decorrenti dalla Determina Dirigenziale di approvazione dell'Elenco stesso. Con successiva procedura ad evidenza pubblica, allo scadere della durata di cui sopra, l'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, verrà aggiornato nella parte dei requisiti per la qualificazione di alcune caratteristiche dei nominativi già in esso inseriti (anzianità di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza), consentendo altresì l'inserimento di nuovi professionisti.

Art.2.4 – Composizione, durata ed organizzazione.

Art.2.4.1 – Commissione Tecnica (componente esterno all'Ente).

La Commissione Tecnica per l'Autorizzazione Sismica è costituita da:

Componenti tecnici effettivi:

- a) tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
- b) un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'Albo, come indicato dalla l.r. 9/83 e ss.mm.ii.;

La funzione di Presidente della Commissione Tecnica è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge regionale n.9/1983. La Commissione Tecnica resta in carica per due anni dalla data di nomina e, comunque, sino alla scadenza del mandato del Sindaco. In occasione del primo insediamento, la Commissione Tecnica disciplinerà, con decisione collegiale, i giorni e gli orari in cui si riunirà per svolgere la propria attività.

La seduta della Commissione Tecnica sarà valida anche alla presenza di almeno tre componenti tecnici nonché dalla figura di un professionista con la funzione di presidente come sopra disciplinato.

La Commissione Tecnica potrà essere convocata, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, dal Dirigente o dal Responsabile del Procedimento, indipendentemente dalla calendarizzazione stabilita dalla stessa.

Delle decisioni della Commissione Tecnica, viene redatto apposito verbale, da accogliere in apposito registro a cura del Segretario e sottoscritto dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso Segretario verbalizzante. Il parere espresso viene riportato sinteticamente anche sugli elaborati progettuali esaminati e sottoscritti dai componenti presenti alla riunione e dal Segretario.

Art.2.4.2 – Commissione Comunale (componente interna all'Ente).

Alla Commissione Tecnica è inoltre presente un dipendente dell'amministrazione scelto nell'ambito del personale tecnico con funzione di Segretario. Il Segretario non ha diritto al voto così come non ha diritto al voto l'eventuale partecipazione alle sedute del Responsabile del Procedimento.

La presenza del Responsabile del procedimento alle riunioni della Commissione Tecnica o anche del Dirigente, avrà il solo scopo di chiarire, se ve ne sarà necessità, problematiche in seno alle procedure amministrative del rilascio dell'autorizzazione sismica o altri aspetti amministrativi. Resta fermo che il Responsabile del procedimento e il Dirigente non hanno diritto al voto per le pratiche sottoposte ad esame della Commissione Tecnica.

Art.2.5- Validità delle sedute della Commissione Tecnica.

Le adunanze della Commissione Tecnica sono valide con la presenza di almeno tre membri. I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; **non sono ammessi pareri favorevoli condizionati.**

Art.2.6 - Compenso della Commissione Tecnica per l'Autorizzazione Sismica.

Ai componenti della Commissione Tecnica esterni all'Ente è assegnato un compenso complessivo per l'esame di ogni pratica pari al 60% delle risorse finanziarie, versate all'ARCADIS ai sensi del comma 9 dell'art.2 della legge regionale n.9 del 1983 o incassate dal Comune di Benevento in virtù della modifica della l.r.9/83 con la l.r. 16/2014, come precisato nel successivo art.3 e così suddiviso:

1. **20%** al Presidente della Commissione Tecnica;
2. **15%** ai tecnici della Commissione Tecnica (n°2);
3. **10%** al giovane ingegnere o architetto della Commissione Tecnica.

Il compenso ai componenti la Commissione Tecnica comunale, comprensivo di spese, rimborsi, CNPAIA e IVA, viene liquidato l'anno successivo, di norma a Giugno e Dicembre, previa determinazione del Dirigente del Settore OO.PP.. Ogni ulteriore spesa dei componenti della Commissione Tecnica, se pur documentata, si intende compresa nel compenso sopra riportato, così come non saranno riconosciute ammissibili, e, quindi, liquidate ulteriori spese non previste nell'incarico a sottoscrivere con apposito contratto.

In virtù della modifica della l.r. 9/83 art.4bis comma 6 con l'art.1 comma 237 della l.r. 16/2014, le risorse introitate da ARCADIS per l'anno 2014 saranno oggetto di determina del Dirigente previo elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione delle ricevute di versamento già allegata alla denuncia dei lavori. Solo dopo il versamento di ARCADIS al Comune di Benevento si provvederà alla liquidazione del compenso di tale importo ai componenti della commissione Tecnica.

Con il 40% residuo del 100% delle risorse finanziarie, versate all'ARCADIS ai sensi del comma 9 dell'art.2 della legge regionale n.9 del 1983 o incassate dal Comune di Benevento in virtù della modifica della l.r.9/83 con la l.r. 16/2014, si provvederà a coprire le spese derivanti dal funzionamento della Commissione Tecnica per l'Autorizzazione Sismica, comprensivo di tutte le attività d'istruttoria e conservazione dei progetti, nonché tutte le altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del SAS, da ripartirsi nel seguente modo:

- ✓ 10% al Responsabile del Procedimento;
- ✓ 10% all'unità con la funzione di Segretario della Commissione Tecnica;
- ✓ 10% all'unità per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della Commissione Tecnica;
- ✓ 10% per fotocopie, R.R., materiale di cancelleria varia, comunicazioni, avvisi, registrazioni e ogni altra spesa per il funzionamento del SAS.

La suddetta percentuale del 30%, da erogare al personale dipendente dell'ente, dovrà transitare attraverso il fondo salario accessorio in conformità del contratto nazionale dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Art. 3 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica e per le attività della Commissione Comunale.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l’istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo di corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica.

Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

Nel caso di un’unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012.

CAPO III – RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA.

Art. 4 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico.

La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il committente deve presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di Autorizzazione Sismica: in questo caso, tuttavia, occorrerà corredare la documentazione di asseverazione di corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Art. 5 - Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali.

Qualora gli interventi **non comportino la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell’edificio**, per gli stessi non trovano applicazione le procedure di verifica di cui alla l.r. n. 9/83.

In altre parole, le opere non strutturali non sono sottoposte ad Autorizzazione Sismica né, tantomeno, a deposito sismico. Alla stessa stregua, per le opere non strutturali non deve essere presentato alcun elaborato tecnico progettuale riguardante le strutture, di cui all’art. 93¹⁴ del DPR n. 380 del 2001.

Per la realizzazione delle opere non strutturali appare sufficiente, ai fini sismici, allegare alla pratica edilizia una **dichiarazione, con la quale il progettista abilitato, che cura la predisposizione del progetto architettonico, asseveri che l’intervento riguarda opere non strutturali, che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell’edificio**, fermo restando la definizione di intervento strutturale così come definito al punto 8.4 delle NTC 2008.

In particolare:

1. nel caso di **intervento edilizio sottoposto a titolo abilitativo edilizio**, questa **dichiarazione è resa nell'ambito dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio (Permesso di Costruzione, Scia, Dia)**;
2. per gli interventi di **manutenzione straordinaria**, cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del DPR n. 380 del 2001 (attività edilizia libera), **la dichiarazione è resa nell'ambito della asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 4 del medesimo art. 6 all'interno della C.I.L. (Comunicazione dell'Inizio dei Lavori) con allegati tecnici.**
3. per gli **interventi edilizi di cui all'art. 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del DPR n. 380 del 2001**, non essendo prevista una dichiarazione asseverata del tecnico abilitato, **la dichiarazione è contenuta nella C.I.L. semplice a firma del titolare dell'immobile;**
4. nel caso degli **interventi edilizi liberalizzati**, elencati dal comma 1 dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, in assenza sia dell'asseverazione del tecnico abilitato sia della comunicazione di inizio dei lavori, **la dichiarazione che l'intervento riguarda opere non strutturali non è richiesta.**

Tuttavia, quantomeno nel caso di interventi per **l'eliminazione delle barriere architettoniche** (comma 1 - lettera b) e per la realizzazione di **serre mobili stagionali** (comma 1 - lettera e), si può trattare di opere che possono interferire con le strutture degli edifici, pertanto, il proprietario dell'immobile (o altro soggetto avente titolo ad intervenire), ove l'intervento riguardi le strutture, deve avvalersi di un tecnico abilitato per adempiere quanto previsto dalla disciplina per la riduzione del rischio sismico.

In conclusione, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in tutto il territorio comunale, ogni pratica edilizia deve essere accompagnata da una delle seguenti documentazioni:

- ✓ dalla documentazione attinente alla pratica sismica di cui alla l.r. 9/83 e relativo Regolamento Regionale n.4/10 e ss. mm. ii.;
- ✓ dalla dichiarazione asseverata che l'intervento riguarda opere non strutturali (secondo quanto specificato sopra).

Art. 6 - Necessità del rilascio dell'Autorizzazione Sismica/Deposito Sismico prima dell'inizio lavori.

I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'Autorizzazione Sismica o effettuato il Deposito Sismico del progetto strutturale nei casi previsti dalla l.r. n. 9/83 e dal relativo Regolamento Regionale n. 4/10 e ss. mm. ii..

Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:

- ✓ se la richiesta di Autorizzazione Sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, presso i rispettivi uffici, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico; inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale;
- ✓ se il procedimento di autorizzazione sismica è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della DIA/SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

CAPO IV – PROCEDIMENTO SISMICO.

Art. 7- Procedura per il rilascio del provvedimento sismico.

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti delle autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- a) Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 02/2011e n.2/2012), direttamente presso il Comune di Benevento indirizzandola al Settore OO.PP. - Sportello Autorizzazione Sismica.

Inoltre, alla domanda dovrà necessariamente allegare:

a.1) - un elaborato di progetto, in duplice copia, dal quale si evince che **"i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna"**;

a.2) - dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla quale si evince che **"l'intervento previsto non riguarda opere pubbliche o di interesse strategico e che l'altezza dal piano di campagna non supera 10,50 m dal piano di campagna"**; a tal proposito si specifica che:

le modalità di calcolo di tale altezza sono sinteticamente riportate al paragrafo 3 - punto 6 dell'allegato "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4bis della legge regionale n. 9 del 1983" alla deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012¹⁵, che così recita: " il limite di altezza di "metri 10,50" è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto." A tal proposito si richiama la Circolare n°1 scaricabile dal sito del Comune di Benevento. Da ciò si desume che:

a.2.1) trattasi di un'altezza fuori terra di tipo "strutturale" che, quindi, nulla ha a che vedere con le definizioni di "massima altezza fuori terra" utilizzate dai Comuni per valutare la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento proposto con le specifiche normative di attuazione;

a.2.2) il punto più elevato cui riferire tale altezza è rappresentato dalla massima elevazione dell'organismo strutturale di riferimento; ragion per cui sono ricomprese nel computo di tale altezza anche le strutture lignee o metalliche di coperture leggere e i volumi tecnici strutturali (torrino scala, etc.). Nel caso di copertura inclinata l'altezza d'interesse deve essere riferita alla quota del suo colmo;

a.2.3) la quota a partire dalla quale è necessario misurare la massima altezza strutturale è individuata dal punto più depresso del piano di campagna di progetto (piano di campagna sistemato) disposto intorno all'organismo strutturale d'interesse.

Nei grafici riportati in calce al presente regolamento¹⁶, sono schematizzati alcuni casi particolari con la relativa individuazione della h_{max} .

a.3) - tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, in formato digitale (.pdf, .dwg, .doc, ecc.).

- b) Con la presentazione della denuncia dei lavori, il Dirigente nomina il Responsabile del Procedimento avviando la procedura secondo quanto disposto dall'art.7 della legge 241/90¹⁷ e ss.mm.ii.. Il Responsabile del Procedimento avvia la fase istruttoria tecnica amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da

adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Commissione Tecnica competente abbia rilasciato il parere non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti. L'esame delle pratiche si svolgerà in ordine cronologico di acquisizione al protocollo del Comune di Benevento. Anche le integrazioni faranno parte dello stesso ordine cronologico.

- c) La Commissione Tecnica, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine all'idoneità progettuale; nelle sedute previste, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la commissione dovrà riprendere i lavori il giorno successivo e, comunque, dovrà completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta. Comunque la Commissione Tecnica dovrà emettere il proprio parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione della pratica da parte del Responsabile del Procedimento. Non si procederà all'esame di altra pratica fino a quando non si sarà espressa su quella immediatamente precedente.
- d) A seguito di esame della documentazione, la Commissione Tecnica può richiedere, per il tramite il Responsabile del Procedimento, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione Tecnica comunica al Responsabile del Procedimento i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione Tecnica avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo).
- e) La Commissione Tecnica nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per un'audizione, quanto segue:
 - e.1) - l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - e.2) - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - e.3) - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- f) A seguito del parere della Commissione Tecnica, le pratiche sono trasmesse dal Responsabile del Procedimento al Dirigente che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.
- g) A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", della quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Dirigente emette un provvedimento motivato di diniego.

In particolare il Dirigente, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che **"i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna"**.

Art. 8 - Procedimenti in corso.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i procedimenti amministrativi già avviati dal Settore Provinciale del Genio Civile dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali precedenti, restando, quindi, di competenza del predetto Settore fino all'emissione del provvedimento di autorizzazione sismica.

A far data dal trasferimento delle competenze al Comune, tutti i procedimenti amministrativi successivi al già rilasciato provvedimento di autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Benevento, saranno di competenza dell'ufficio SAS che provvederà ad interloquire con il predetto Settore per l'acquisizione di tutte quelle informazioni necessarie per l'emissione degli atti amministrativi in itinere (vulture, RSU, collaudi, etc).

Alle variazioni in corso d'opera, da attuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, la competenza sarà dell'ufficio SAS. In tale ultimo caso è obbligatorio allegare alla richiesta di autorizzazione sismica in variante, copia della precedente autorizzazione sismica rilasciata dal Genio Civile di Benevento.

Alle varianti innovative si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D. M. 14 gennaio 2008.

Per varianti innovative si intendono quelle che configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo strutturale ovvero il comportamento sismico globale della costruzione.

Art. 9 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della Commissione Comunale.

La Commissione Tecnica, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011 e successivo n.2/2012. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3¹⁸, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche per mezzo di liste di controllo:

- a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intelligibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Segretario della Commissione Tecnica, coadiuvato da altro personale dipendente del SAS, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- 1) redazione dei verbali di seduta della Commissione Tecnica;
- 2) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni delle pratiche di Autorizzazione Sismica;
- 3) predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;

- 4) collaborazione con il Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica, per le comunicazioni da e per la Commissione Tecnica, nonché nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi.

Il personale dipendente del SAS svolgeranno tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione Tecnica e del Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- 5) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- 6) predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
- 7) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- 8) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983-, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010;
- 9) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010;
- 10) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- 11) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria: comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
- 12) voltura dell'Autorizzazione Sismica o del Deposito Sismico rilasciati.

Art. 10 - Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, lo SAS del Comune di Benevento si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss.mm.ii..

In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- ✓ Autorizzazione sismica;
- ✓ Deposito sismico;
- ✓ Modelli per voltture, sostituzione figure, ecc.;
- ✓ Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

La modulistica è scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Benevento:

<http://www.comune.benevento.it/>

Per la compilazione dei modelli si può far riferimento al Vademecum della Regione Campania scaricabile dal sito ufficiale:

<http://www.portalesismica.regione.campania.it/regione/>

Art. 11 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica.

La l.r. n. 9/83 ed il successivo Regolamento Regionale n. 4/10, successivamente integrato con i Regolamenti n.2/2011 e n.2/2012, hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di

vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001¹⁹ dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

Resta, comunque, in capo al Dirigente o suo delegato la Responsabilità del Procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di Autorizzazione Sismica.

E' del **Dirigente** l'obbligo di procedere relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione strutturale; in particolare del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4, articolo 5 della l.r. n. 9 del 1983 e ss.mm.ii. e articoli 6, 7 e 8 del Regolamento Regionale 4/2010 e ss.mm.ii.. Il controllo sulla realizzazione è effettuato, con metodo a campione, sul trenta per cento dei provvedimenti di "autorizzazione sismica" emessi nel mese precedente.

Il numero di progetti sorteggiati s'intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno.

Entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, il **Dirigente** invia comunicazione al titolare del provvedimento di "autorizzazione sismica", al direttore dei lavori, al collaudatore in corso d'opera, relativamente all'esito dell'estrazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto del dirigente preposto.

Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori autorizzati con il provvedimento di Autorizzazione Sismica al SAS e all'ufficio che ha rilasciato il titolo edilizio.

I tecnici incaricati delle attività di controllo sulla realizzazione dei lavori strutturali, con il supporto del Comando dei Vigili Urbani e, se richiesto per particolari costruzioni, della Commissione tecnica, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983, sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:

- a) accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica", comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante, ivi compreso il giornale dei lavori;
- b) accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983;
- c) verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato alla "autorizzazione sismica" ed i lavori realizzati.

È data facoltà, dunque, al **Dirigente** di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:

- A. assegnare al trasgressore un termine congruo per regolarizzare la posizione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
- B. compilare processo verbale che, a seguito di accertamenti ulteriori, potrà inoltrare la segnalazione alla competente autorità giudiziaria o assegnare un termine congruo per la regolarizzazione;
- C. compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01)²⁰;
- D. compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni).

CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE.

Art. 12 - Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13 - Entrata in vigore.

Il Consiglio Comunale approva il presente Regolamento che entra in vigore quindici giorni dalla data di approvazione.

Le disposizioni, i riferimenti e i rimandi, di carattere obbligatorio desunte da norme di livello nazionale o regionale, esplicitamente prevalenti su quelle di livello comunale, sono riportate al solo fine della miglior completezza e comprensione del presente Regolamento comunale, essendo tali norme obbligatorie ed operanti a prescindere del loro recepimento nella norma locale: esse possono essere modificate solo da atti di livello pari o superiore al provvedimento che le ha istituite; in tal caso la nuova norma deve intendersi introdotta nel presente Regolamento comunale e farne parte integrante; parimenti devono intendersi introdotte nel presente Regolamento comunale a farne parte integrante le ulteriori disposizioni esplicitamente prevalenti sulle norme locali che venissero emanate dopo la relativa approvazione.

In ragione di quanto sopra esplicitato, nel caso in cui vengano modificate o sostituite le norme di livello nazionale e regionale richiamate nel presente Regolamento comunale, anche in assenza di esplicito atto di rettifica e/o integrazione da parte del Comune, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel Regolamento comunale s'intendono riferiti alla normativa modificata e/o sostitutiva.

Analogamente, qualora la Struttura Organizzativa dell'Ente (Settori, Servizi ed Uffici) subisse modifiche tali da generare incongruenze con il presente Regolamento comunale, anche in assenza di esplicito atto di rettifica e/o integrazione da parte del Comune, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel Regolamento comunale s'intendono riferiti per analogia alla Struttura Organizzativa dell'Ente così modificata e/o sostitutiva.

Quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento viene disciplinato dalle leggi nazionali e regionali, nonché dagli altri eventuali Regolamenti comunali di settore vigenti.

Riferimenti.

¹ Link di riferimento: <http://www.cslp.it/cslp/index.php>

² Link di riferimento: <http://www.cslp.it/cslp/index.php>

³ Link di riferimento: <http://www.bosettiegatti.eu/>

⁴ Link di riferimento:

http://www.portalesismica.regione.campania.it/regione/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16:normativa-regionale&Itemid=105

⁵ Link di riferimento:

http://www.portalesismica.regione.campania.it/regione/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16:normativa-regionale&Itemid=105

⁶ Link di riferimento:

http://www.portalesismica.regione.campania.it/regione/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16:normativa-regionale&Itemid=105

⁷ Link di riferimento:

http://www.portalesismica.regione.campania.it/regione/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16:normativa-regionale&Itemid=105

⁸ Link di riferimento:

http://www.portalesismica.regione.campania.it/regione/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16:normativa-regionale&Itemid=105

⁹ **Art. 33 (Modifiche alla legge regionale 9/1983)**

1. La legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è così modificata:

a) il comma 9 dell'articolo 2 è così sostituito:

"9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell'ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis.";

b) dopo il comma 9 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale.";

c) al comma 10 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: "nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.";

d) al comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: "detti controlli sono effettuati anche per i lavori minori.";

e) dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 4 bis Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni

1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.
 2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.
 3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.
 4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.
 5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.
 6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.
- Il comma 6 è stato sostituito dal comma 237 art.1 della l.r., 16/2014:
237. Il comma 6 dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983 è così modificato:
- "6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore."
- Art. 4 ter Attuazione dell'articolo 10, comma 2, del codice dell'ambiente
1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti da realizzare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è coordinata nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento che definisce la conferenza dei servizi, convocata dai commissari straordinari nominati dal Presidente della regione, ai sensi della suindicata disposizione per la valutazione d'impatto ambientale, fa luogo anche dell'autorizzazione integrata ambientale. Ai progetti per la realizzazione degli impianti previsti dall'articolo 1, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 196/2010, convertito dalla legge 1/2011, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)".

¹⁰ **Art. 6 (L) - Attività edilizia libera**

(articolo così sostituito dall'art. 5 della legge n. 73 del 2010)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
(lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
(ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
(lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)
- b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
(lettera così modificata dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011)
- e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

(lettera aggiunte dall'art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge n. 134 del 2012, poi così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)

3. (comma abrogato dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), legge n. 134 del 2012)

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)

5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)

6. Le regioni a statuto ordinario:

- a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
- b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.
(le precedenti lettere b) e c) sono state così sostituite dalla presente lettera b), dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)

7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)

8. *(comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 151 del 2011)*

¹¹ **Art. 4 bis - Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni.**

1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.

¹² **Link di riferimento:**

http://www.portalesismica.regione.campania.it/regione/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16:normativa-regionale&Itemid=105

¹³ **Art. 90 (L) – Sopraelevazioni.**

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)

1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.

2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

¹⁴ **Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche.**


(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)


1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

¹⁵ **Link di riferimento:**

http://www.portalesismica.regione.campania.it/regione/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=38:trasferimento-ai-comuni-delle-funzioni-in-materia-di-rischio-sismico-art-4-bis-lr-n-983-ssmmii&Itemid=121

16





¹⁷ **Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento).**

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento).

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
(lettera introdotta dall'art. 5 della legge n. 15 del 2005)
 - c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
(lettera introdotta dall'art. 5 della legge n. 15 del 2005)
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

¹⁸ **Art. 3 Responsabilità.**

La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore.

L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 2, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Il collaudatore deve essere iscritto all'Albo o collegio professionale da almeno dieci anni e, ove prescritta la nomina di un ingegnere o architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla legge n. 1086 del 1971, purché nominato così come previsto dal precedente art. 2. In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante.

Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti adempimenti:

- a) la conservazione, in cantiere, dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti depositati ai sensi del citato art. 2, muniti dell'attestato di deposito presso l'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma e datati e sottoscritti da lui e dal costruttore;
- b) l'istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici.

¹⁹ **Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.**

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)

1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

²⁰ **Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni.**

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.

Indice

CAPO I – INTRODUZIONE.....	1
CAPO II – CRITERI GENERALI.....	2
Art. 1 – Oggetto e principi generali del regolamento.....	2
Art. 2 – La Commissione Comunale per l’Autorizzazione Sismica.....	5
Art. 3 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica e per le attività della Commissione Comunale.....	9
CAPO III – RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA.....	9
Art. 4 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico.....	9
Art. 6 - Necessità del rilascio dell’Autorizzazione Sismica/Deposito Sismico prima dell’inizio lavori.	10
CAPO IV – PROCEDIMENTO SISMICO.....	11
Art. 7- Procedura per il rilascio del provvedimento sismico.....	11
Art. 8 - Procedimenti in corso.....	13
Art. 9 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della Commissione Comunale.....	13
Art. 10 - Modulistica.....	14
Art. 11 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica.....	15
CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	16
Art. 12 - Norme di rinvio.....	16
Art. 13 - Entrata in vigore.....	16
Riferimenti.....	17

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 20 NOV. 2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.).

Li 20 NOV. 2015

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti